

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

del Comune di Reggio Emilia

Contratto per la gestione del Servizio Estivo presso il Nido scuola Giobi

Il giorno, con la presente privata scrittura da valersi ad ogni effetto di legge tra il Direttore Nando Rinaldi ed il legale rappresentante della **COOPERATIVA COMUNITA' EDUCANTE C.S.**, con sede in via Martiri di Minozzo, 12, 42122 Reggio nell'Emilia (RE), C.F. e Partita IVA: 02543050351, si sottoscrive il presente contratto relativo alla gestione nel nido scuola Giobi per l'affidamento della gestione di un servizio estivo per l'infanzia per bambini dai 12 mesi ai 6 anni, periodo 20.07.2020 – 07.08.2020

Art. 1 – Oggetto e periodo

Il presente contratto ha per oggetto la gestione di un servizio estivo per un massimo di 25 bambini di nido e di scuola dell'infanzia, da effettuarsi presso il nido scuola Giobi di via Verdi, 24 secondo le modalità più sotto declinate per un importo complessivo stimato per i compensi/bambino e la spesa riferita agli educatori dei bambini con diritti speciali pari a € **7.875,00** (iva 5 % inclusa se dovuta) CIG Z732DA8C1D per il periodo 20/07/2020 al 07/08/2020.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

1 - Ubicazione e capienza dei locali

L'Ente Gestore deve organizzare il servizio rivolto a bambini in età compresa fra 12 mesi e 6 anni, nei locali del nido scuola Giobi, già adeguatamente predisposti ed attrezzati, per n. 25 bambini suddivisi in 5 gruppi da cinque bambini con rapporto educatore bambino pari a 1 a 5. E' possibile aggiungere ad ogni gruppo da 5 un bambino con diritti speciali prevedendo un insegnante di sostegno dedicato. Il servizio estivo verrà attivato purchè si raggiunga un numero minimo di 10 bambini a struttura.

La Ditta _____

_____ lì _____

2 - Orari e calendario scolastico

I servizi dovranno seguire i seguenti orari:

- a) L'orario giornaliero non sarà inferiore a n. 5 ore e 30 minuti, precisamente dalle 8,00 alle 13,30 dal lunedì al venerdì con possibilità del pranzo;
- b) Eventuali servizi aggiuntivi saranno concordati direttamente tra le famiglie utenti e l'Ente Gestore e non rientreranno nel presente rapporto contrattuale.

3 - Personale e gestione sociale

- 1) L'Ente Gestore dovrà garantire un rapporto educatore – bambino rispettoso delle esigenze dei bambini e del servizio, che sia coerente con le normative regionali e nazionali; nello specifico con riferimento al particolare periodo di emergenza epidemiologica il rapporto educatore bambino è da intendersi pari a 1 a 5.

Deve essere inoltre garantito:

- a) L'utilizzo di personale educativo ed ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme.
- b) Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro trattamento economico, normativo, previdenziale.
- c) Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto all'Ente Gestore per la mancata prestazione, qualunque ne sia motivo.
- d) All'inizio del servizio deve essere inviato all'Istituzione l'elenco nominativo del personale educatore ed ausiliario con le specifiche mansioni e titoli.
- e) L'Ente Gestore si avvale di un supporto di coordinamento pedagogico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con l'equipe pedagogica dell'Istituzione.

La Ditta _____

_____ lì _____

4 - Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

- a) L'ammissione dei bambini avverrà su designazione dell'Ente gestore in base alla graduatoria dei richiedenti;
- b) le tariffe per la frequenza mensile sono pari a 300 euro a bambino indipendentemente dall'ISEE per l'intero periodo; le famiglie con un ISEE inferiore agli € 8,300 non pagheranno alcuna retta, così come definito dalla delibera di Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. N° 14 del 07.07.2020.

5 - Obblighi dell'Istituzione

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione si impegna a:

- a) provvedere a versare, per le tre settimane in oggetto, il corrispettivo a bambino di € 693 (IVA compresa se dovuta) per ogni bambino frequentante il nido- scuola;
- b) garantire, per quanto riguarda i bambini diversamente abili frequentanti, la copertura del costo dell'insegnante di sostegno secondo una valutazione del bisogno effettuata dall'equipe pedagogica dell'Istituzione al fine di evitare situazioni educative fortemente complesse o potenzialmente discriminanti. In particolare verranno verificate le domande pervenute da parte del coordinamento pedagogico in sinergia con le pedagogiste delle cooperative, prima di predisporre le graduatorie per valutare le necessità del sostegno e la sostenibilità finanziaria. Il prezzo della prestazione è definito sulla base delle tabelle ministeriali di categoria (anno 2019) relative al costo del lavoro nel settore socio-sanitario, assistenziale educativo (euro 21,84 orarie oltre a IVA se dovuta);
- c) effettuare, una volta ricevuta la fattura mensile, relativa ad ogni servizio, entro il termine di 30 giorni gli adempimenti volti ad accertare la regolarità della documentazione presentata e provvede nei successivi 30 giorni alla liquidazione del compenso. La completezza dei dati sarà considerata condizione necessaria per procedere alla liquidazione dei corrispettivi.
- d) Mettere a disposizione i locali e gli arredi necessari al funzionamento della struttura site in via Verdi 24 (nido scuola Giobi), nonché l'area cortiliva della scuola dell'infanzia comunale Iqbal Masih, adiacente alla struttura in oggetto.

La Ditta _____

_____ /i _____

6 - Obblighi dell' Ente Gestore

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Ente Gestore si impegna a:

- a) predisporre una relazione sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi d'impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente contratto;
- b) Inviare, a conclusione del servizio, l'elenco dei bambini iscritti e frequentanti ai fini del conteggio del corrispettivo e relativa fattura riportante il codice CIG del presente contratto.
- c) garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative, applicate nelle strutture comunali, in accordo con le autorità sanitarie, nonché delle norme igienico--sanitario previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità sanitarie (con particolare riguardo alle normative legate alla pandemia Covid-19).
- d) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle sezioni di nido e scuola dell'infanzia in oggetto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.
- e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente atto aggiuntivo, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente atto aggiuntivo , ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

La Ditta _____

_____ lì _____

Art. 3 – Verifiche e controlli dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati ai nidi ed alle scuole al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.

All'Amministrazione Comunale deve essere permessa la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e/o soci impegnati nei servizi di cui al presente atto.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente Gestore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Ente Gestore stesso.

Art. 4 – Durata e condizioni

a) Il presente contratto ha durata 20.07.2020 – 07.08.2020.

b) Eventuali inadempimenti al presente contratto devono essere contestati per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente atto aggiuntivo :

- per inosservanza della vigente normativa
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il presente atto aggiuntivo .

Art. 5 – Sicurezza

a) L'Ente Gestore dovrà conformarsi al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in 14 Marzo 2020 ed integrato in data 24 Marzo 2020, alle successive modifiche ed integrazioni dello stesso nonché alle disposizioni delle Autorità sanitarie.

b) L'Ente Gestore dovrà garantire la fornitura adeguata di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli operatori garantendo la formazione in merito al loro utilizzo corretto;

La Ditta _____

_____li_____

c) L'Ente Gestore dovrà presentare a tal fine entro 10 giorni dalla sottoscrizione un piano di sicurezza sottoscritto con tutte le misure predisposte al fine di tutelare la sicurezza di utenti ed operatori e con una valutazione del rischio nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e delle circolari del Ministero della Salute; il piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche o integrazione delle disposizioni in materia.

d) Qualora L'Ente Gestore non fosse in grado di rispettare tali disposizioni o di garantire la tutela della salute anche tramite gli opportuni dispositivi di sicurezza dovrà essere immediatamente sospeso il servizio e data comunicazione al Comune ed agli utenti

Art. 6 – Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 D. Lgs 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 7 – Penali

In caso di ritardo nell'avvio del servizio o di mancata erogazione dello stesso l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale per ogni giornata di mancato servizio pari all'1% dell'importo contrattuale fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla ditta aggiudicataria il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare la/le ditta/e affidataria/e quali Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. I dati, personali e sensibili, i cui interessati sono i minori ed i dipendenti dell'Istituzione, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali.

La ditta, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione del contratto nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

La Ditta _____

_____ lì _____

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare, quelli previsti dall'art. 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30 co. 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

- Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A. - Via della Liberazione, 15 – Bologna – Tel. 051/6338800 – Email: dpo-team@lepida.it.

Art. 9 – Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia

Il Direttore

Per Cooperativa

COOPERATIVA COMUNITA' EDUCANTE C.S.

Il Legale Rappresentante

